

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **404**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 15 BIS - LOTTO 1 VALLE D'AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA (AGSM ENERGIA S.P.A.) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LA DURATA DI 12 MESI (01/07/2024 - 30/06/2025) DEI PUNTI DI RICONSEGNA (PDR) DEL PORTO DI GENOVA ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024 - CIG PRINCIPALE: 96772249DE - CIG DERIVATO: IN ACQUISIZIONE - RUP: ING. DAVIDE CHERSOLA

IL DIRETTORE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal

Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

VISTO il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 62/6/2023 nella seduta del 31.10.2023, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 17-12-2023_0055112_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0038199.15-12-2023);

VISTO il decreto n. 1442 del 31/12/2023 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto n. 1320 del 4 dicembre 2020 mediante cui il Direttore dello Staff Personale e Organizzazione, Dott.ssa Antonella Granero, è stata delegata, come confermato con Decreto n. 932 del 22 settembre 2023, alla assunzione e finalizzazione di tutti gli atti di natura amministrativa e giuridica - dalla determina a contrarre alla fase contrattuale - occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'acquisto di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché alla assunzione e finalizzazione di tutti gli atti di natura amministrativa e giuridica necessari all'adesione a centrali di committenza nazionale o regionale per l'acquisto di servizi e forniture anche se di valore superiore a dette soglie;

RICHIAMATO l'ordine diretto di acquisto CONSIP n. 6799601 (prot. AdSP n. 0015720.U del 09.05.2022) con cui l'Ente ha aderito alla Convenzione Consip Gas Naturale 14, Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria per la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza al 30/06/2024, aggiudicata alla società AGSM AIM ENERGIA S.p.A.;

RILEVATO CHE tali contratti di fornitura relativi ai punti di riconsegna (PDR) in uso all'Amministrazione (PDR n. 03270006041175 sito in Calata Zingari, PDR n. 03270037212957 sito in Piazza Giovanni Lerda e PDR n. 16360000394736 sito presso Ponte Caracciolo) sono ormai prossimi alla scadenza del 30.06.2024;

RILEVATO CHE in data 12.06.2023 è stata attivata la Convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis", Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria (CIG PRINCIPALE: 96772249DE) aggiudicata all'operatore economico AGSM AIM Energia S.p.A. che prevede la fornitura di gas naturale per una durata fino a 12 mesi in favore delle Pubbliche Amministrazioni che intendano aderirvi;

VISTO l'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, ai sensi del quale nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

CONSIDERATO che il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto;

RICHIAMATI gli obblighi di legge in materia di acquisti per il tramite di centrali di committenza – in particolare l’art. 1, co. 450, della L. 296/2006 – e ritenuto pertanto necessario aderire alla sopra richiamata convenzione per soddisfare il fabbisogno di cui in oggetto;

RICHIAMATA la relazione allegata alla richiesta di approvvigionamento n. 85/2024 trasmessa tramite la piattaforma Engramma dal RUP Ing. Davide Chersola (ivi nominato), in cui, in virtù di quanto sopra, si richiede di procedere all'adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis";

CONSIDERATO CHE con riguardo alla tempistica di adesione alla già menzionata Convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis" (rif. art. 3.1 della Guida alla Convenzione), la data di inizio dell'erogazione di gas naturale a prezzo variabile, salvo diversa data concordata tra le parti, è prevista:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese;

RILEVATO CHE, in particolare oltre i n. 3 PDR allo stato in uso, all’esito della anzidetta analisi esigenziale e strutturale della consistenza delle utenze di gas naturale delle sedi di Genova, si deve introdurre nell’alveo della citata stipulanda Convenzione, anche n. 1 ulteriore PDR n.16360400004203 sito in Viale Africa presso Officina Bruzzo zona porto (che soggiace attualmente al regime di ultima istanza gas esercitato dalla società HERA COMM S.p.A) consentendo altresì l’attivazione di eventuali ulteriori punti di riconsegna nel corso della Convenzione;

RAVVISATA la necessità di provvedere prontamente, alla trasmissione dell’ordine di acquisto tramite il portale “acquistinrete” per assicurare continuità di fornitura di gas naturale, anche di pubblica utilità, ai n. 3 PDR già in uso all’Amministrazione, oltre al suddetto ulteriore n. 1 suindicato PDR ed eventuali e ulteriori punti, ragioni tutte che giustificano l’adesione alla suddetta Convenzione con decorrenza dal 01/07/2024 e per mesi 12 sino al 30/06/2025;

CONSIDERATO CHE la stima di spesa complessiva per l’affidamento in convenzione della fornitura di gas naturale per il periodo 01.07.2024 - 30.06.2025 (12 mesi), è pari ad euro 50.000,00= compresa IVA;

DATO ATTO CHE l’affidamento di complessivi Euro 50.000,00= (compresa IVA), importo stimato relativamente ai n. 12 mesi di durata della Convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis", in considerazione della previsione assunta sulla base del periodo 01.07.2024 - 30.06.2025, comporta la prenotazione di impegno, per la quota riferita all’anno 2024 (6

mesi - 01.07.2024 - 31.12.2024), pari ad Euro 25.000,00= (compresa IVA), ed assunzione - a cura del RUP - dei conseguenti e successivi impegni di competenza dell'esercizio finanziario 2025, per la quota riferita al periodo 01.01.2025 - 30.06.2025 (6 mesi), pari ad Euro 25.000,00= (compresa IVA), con rinvio, quindi, al relativo corrispondente bilancio;

RILEVATA la necessità di provvedere alla predisposizione degli atti finalizzati alla adesione alla Convenzione di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, in ragione delle nuove modalità operative discendenti dalle disposizioni in tema di digitalizzazione vigenti a partire dal 2024, il CIG è in corso di acquisizione;

DATO ATTO altresì che sarà cura del RUP comunicare alle competenti strutture dell'Ente il CIG non appena acquisito;

CONSIDERATO CHE la spesa di cui alla fornitura in narrativa presenta oggettivo carattere di obbligatorietà e che, pertanto, comporta conseguente impegno di spesa;

TENUTO CONTO delle attuali disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa interessati;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'impegno della quota relativa al periodo 01/07/2024 - 31/12/2024 (pari ad Euro 25.000,00= compresa IVA), rimandando a successivo provvedimento a cura del RUP l'impegno di spesa per il restante periodo 01/01/2025 - 30/06/2025, (pari ad Euro 25.000,00= compresa IVA);

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore che attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

1. di procedere con l'adesione alla Convenzione Consip "GAS NATURALE 15 bis", Lotto 1 - Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria per la fornitura a prezzo variabile di gas naturale (CIG PRINCIPALE: 96772249DE - CIG DERIVATO: in acquisizione) per il periodo 01/07/2024 - 30/06/2025 (12 mesi), per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00= (compresa IVA) mediante emissione di ordine diretto di acquisto sul Portale MePA nei confronti dell'operatore economico AGSM AIM ENERGIA S.p.A.;
2. di procedere con la prenotazione dell'impegno di spesa di Euro 25.000,00= (compresa IVA), a carico del capitolo U1.4350 conto 6325035.52, del bilancio per l'esercizio finanziario in corso che presenta la necessaria capienza;
3. di dare atto che la quota di competenza dell'esercizio 2025 verrà appostata nel relativo bilancio di previsione e che sarà cura del RUP provvedere all'impegno di spesa della relativa quota di competenza;

4. di affidare al personale della Direzione Personale, Organizzazione e Affari Generali – Servizio Affari Generali - Ufficio Gare e Acquisti, Servizi e Forniture, il compito di supporto giuridico-amministrativo al RUP per la gestione degli aspetti di tale natura di cui alla fornitura in oggetto;
5. di procedere alla pubblicazione della presente sul sito dell'AdSP, Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti.

Genova, li **29/04/2024**

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente

Dott.ssa Antonella Granero

Gas Naturale 15 bis

Lotto 1



GUIDA ALLA CONVENZIONE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
2.1. DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI	5
2.2. PRODOTTI.....	5
2.3. SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
3. MODALITÀ DI FORNITURA	6
3.1. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	6
3.2. NUOVE CONNESSIONI E UTENZE TEMPORANEE	6
3.3. VOLTURE	7
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	7
4.1. CORRISPETTIVI	7
4.2. REVISIONE CORRISPETTIVI.....	8
4.3. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	9
4.3.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPIUTO DAL FORNITORE.....	9
4.3.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	10
4.3.3. CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE	10
4.3.4. ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSE	10

ULTERIORI TUTELE	11
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	12
5.1. SCONTO PAGAMENTO <i>SEPA DIRECT DEBIT (SDD)</i>	13
5.2. SCONTO PAGAMENTO ANTICIPATO	13
5.3. PROFILO FISCALE ED EVENTUALI AGEVOLAZIONI.....	14
6. COME ORDINARE	14
6.1. REGISTRAZIONE.....	14
6.2. ORDINATIVO DI FORNITURA	15
7. RIFERIMENTI DEL FORNITORE	18
7.1. CALL CENTER.....	18
7.2. REFERENTE DEL FORNITORE.....	18
7.3. GESTIONE DELLA FORNITURA	19
8. ALLEGATI	20
8.1. ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI	20
8.2. ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE PENALI	22

1. Premessa

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva della Convenzione Gas Naturale 15 bis Lotto 1 (di seguito, per brevità, anche Convenzione), stipulata, ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con AGSM AIM Energia S.p.A. (di seguito Fornitore) quale aggiudicatario della procedura di gara per il suddetto lotto.

La presente guida, unitamente a tutta la documentazione relativa alla Convenzione, è disponibile sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione **Acquista > Convenzioni > Gas Naturale 15 bis**.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordinatoivo di Fornitura, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinatoivo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto della Convenzione

2.1. Durata della Convenzione e dei contratti

La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga - nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d'adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all'ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura.

I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione, coincidente con la data di inizio dell'erogazione del gas naturale da parte del Fornitore.

Fermo restando quanto sopra, i singoli contratti attivati nel primo trimestre di ogni anno, resteranno validi fino al 31 marzo dell'anno successivo.

I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate.

2.2. Prodotti

Le forniture acquistabili con la presente convenzione sono a:

- Prezzo Variabile 12 mesi
- Volture

2.3. Suddivisione in lotti

La Convenzione ha come oggetto la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Amministrazioni, in forma singola o aggregata, site all'interno dei confini territoriali:

- Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria.

Si precisa che il lotto di pertinenza è quello di ubicazione delle singole utenze (dove è fisicamente collocato il PdC/PdR).

3. Modalità di fornitura

3.1. Tempi di attivazione della fornitura

La data di inizio dell'erogazione di gas naturale, salvo diversa data concordata tra le parti, sarà la seguente:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo il 15 del mese.

In ogni caso la fornitura dei contratti già attivi, dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese.

3.2. Nuove connessioni e utenze temporanee

La Convenzione prevede la richiesta di nuovi allacci alla rete e la gestione di nuove attivazioni (posa di nuovi contatori su allacci pre-esistenti).

Le richieste avvengono sempre mediante l'invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura e della compilazione dell'*Allegato 2 "Nuove connessioni"* nel quale saranno richiesti alcuni dati essenziali (esempio: indirizzo di somministrazione, potenza termica richiesta, ecc.). Le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore.

L'attivazione sarà subordinata al buon esito del nuovo allaccio e alla comunicazione tramite mail da parte delle Amministrazioni del codice PDR qualora non presente nella fase di preventivazione.

Si evidenzia come tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso.

L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito dei suddetti adempimenti.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio e il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione.

N.B. La PA dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo relativo all'attività richiesta (es. nuova connessione). Si tratta di un file .xls che è possibile scaricare dal portale Acquistinretepa >

Acquista > Gas Naturale 15bis > Documentazione > Allegati all'Ordinativo. Per un nuovo allaccio dovrà essere compilato il file "GN15bis – Allegato 2 – Richieste nuove Connessioni"

3.3. Volture

La voltura è una procedura che può essere richiesta quando si verifica la necessità di modificare l'intestatario dell'utenza gas senza interruzione della fornitura, ad esempio, quando si diventa il nuovo proprietario di un immobile. La prerogativa della voltura è che **non deve esserci interruzione di fornitura**.

La richiesta di voltura avviene mediante un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR), da parte delle Amministrazioni, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 -Volture. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.

La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nel Lotto 1 non può essere richiesta una voltura per un'utenza di una PA che si trova attualmente in fornitura in un altro lotto).

La voltura proseguirà la sua fornitura a parità di condizioni economiche e di contratto indicate nell'ODA di origine. Pertanto non potrà essere modificata né la scadenza del PdR coinvolto dalla voltura né il prezzo applicato, mentre per quanto riguarda il consumo, nell'ordinativo di voltura la quantità di SMC da indicare sarà SMC 1 (uno).

Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.

4. Condizioni economiche

4.1. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati:

- sommando all'elemento $PSV_{DA,m}$ gli spread offerti (D_{VARI}) espressi in Eurocent/smc e differenziati per Categoria d'uso (Termica, Non termiche) e cluster di consumo (es. ≤ 200.000 smc, > 200.000 smc).

Oltre ai corrispettivi di cui sopra, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- b) le componenti tariffarie:
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..
- c) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^{FG} di cui alla deliberazione n. 114/2019/R/GAS dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{ST} di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i.;
 - CRV^{CS} di cui alla deliberazione n. 396/20 dell'ARERA e s.m.i..
- d) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:
 - GS_T, RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i..
- e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- g) i costi per le richieste di nuovi allacci alla rete.

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c) e d) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

4.2. Revisione corrispettivi

Il corrispettivo Energia per le forniture a **Prezzo Variabile** di cui al precedente paragrafo 4.1, sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

$$P_{VAR,i,m} = PSV_{DA,m} + D_{VAR,i}$$

dove:

- $P_{VAR,i,m}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese m-esimo, differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $PSV_{DA,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, "pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer "Day-Ahead", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer "Weekend", pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all'interno della sezione "PSV Price Assessment", nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren." così come disciplinato dalla Deliberazione ARERA 374/2022/R/GAS.

Mensilmente il PSV_{DA} individuato come indicato sopra, sarà trasformato in Eurocent/smc applicando il PCS riportato alla lett o), art. 2) del Capitolato Tecnico.

- $D_{VAR,i}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 1 e differenziato per ciascuna combinazione i -esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

N.B. Sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla convenzione, della Convenzione, verranno periodicamente aggiornati due file dove sarà possibile trovare il dettaglio dei Prezzi Variabili vigenti per tempo.

4.3. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

4.3.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua e verifica eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Di seguito i principali inadempimenti soggetti ad applicazione di penali, riportati all'art. 10 della Convenzione:

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura, può essere calcolato moltiplicando il quantitativo indicato nell'ordine relativo al/ai singolo/i PdC/PdR per il/i quale/i si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per il prezzo unitario Eurocent/smc dato da: il valore del PSV_{da} pubblicato nel file corrispettivi e relativo al mese di attivazione sommato a 40 Eurocent/smc di oneri passanti sommati a 12,890 Eurocent/smc per il lotto 1 quale spread offerto.
- In caso di invio della reportistica di cui all'articolo 8 comma 4 (laddove prevista) e articolo 14 comma 1 del Capitolato Tecnico, in ritardo, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale

pari a 500 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

4.3.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento (inclusi i documenti richiamati al punto 1 - **Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal fornitore**).

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nelle Condizioni Generali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

4.3.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate - se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4.3.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempimento contestato, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le stesse saranno quantificate utilizzando i parametri indicati nella Convenzione/Capitolato tecnico e procedendo con la puntuale applicazione dei criteri per il calcolo.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- A. compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- B. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula della Convenzione. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A. includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il *limite legale* previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le Condizioni Generali individuano il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 8.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione penali).

Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura (Condizioni Generali).

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- o giusta causa

reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali).

- **Azioni in caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Fornitore**

La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione.

In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.

5. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per il gas naturale prelevato, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia per ogni Amministrazione e dalla Convenzione che regola le presenti forniture.

Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli PdC/PdR cui si riferisce con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura.

Il Fornitore dovrà riportare in fattura il dettaglio dei consumi di ciascun PdC/PdR misurati dal distributore locale alla cui rete l'Amministrazione Contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure, nei modi e nei tempi previsti dal Testo Integrato, potrà stimare i consumi sulla base del

Quantitativo stimato del contratto ovvero utilizzando le misure rilevate dai propri apparecchi di misura, ove presenti, conguagliando i consumi non appena saranno disponibili i dati di misura del distributore locale.

5.1. Sconto Pagamento *Sepa Direct Debit (SDD)*

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni la possibilità del pagamento delle fatture a mezzo Sepa Direct Debit (SDD) (ex R.I.D. Rapporto Interbancario Diretto).

L'opzione di pagamento avviene all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo", nell'allegato 2 - "Nuove connessioni" e nell'allegato 3 - "Vulture", Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione del pagamento a mezzo SDD, si impegna a riconoscere lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione.

In caso di attivazione dell'Opzione Bonus Pagamento tramite SDD, l'Amministrazione è obbligata ad allegare all'ordinativo di fornitura il Modulo presente negli Allegati all'Ordinativo di Fornitura ("Allegato 8 - Attivazione Sepa Direct Debit") unitamente a:

- copia del documento di riconoscimento valido e copia del codice fiscale del sottoscrittore del modulo;
- in caso di allegato firmato digitalmente non è richiesta la copia del documento di identità e del codice fiscale.

Qualora all'attivazione della presente opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo", nell'allegato 2 - "Nuove connessioni" e nell'allegato 3 - "Vulture", non sia accompagnata o seguita dall'inoltro del relativo modulo di attivazione, non sarà possibile procedere all'attivazione dell'opzione e non verrà pertanto riconosciuto il relativo bonus.

5.2. Sconto Pagamento Anticipato

Il Fornitore ha messo a disposizione delle Amministrazioni il servizio, opzionale, di pagamento anticipato per tutte le utenze presenti nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo", nell'Allegato 2 - "Nuove connessioni" e nell'Allegato 3 - "Vulture". Aderendo a tale servizio le Amministrazioni si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura, in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 9, comma 4, della Convenzione e per tutta la durata delle forniture. Il fornitore, per l'effetto della sottoscrizione dell'opzione "Pagamento Anticipato", si impegna a riconoscere in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti lo sconto S indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato B alla Convenzione previo accertamento per singola fattura, dell'effettivo pagamento anticipato. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui all'art. 9 comma 4 della Convenzione, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo

allo sconto impropriamente applicato. L'opzione ed il bonus possono essere attivati all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, selezionando tale opzione nell'Allegato 1 - "Elenco dei punti di prelievo", nell'Allegato 2 - "Nuove connessioni" e nell'Allegato 3 - "Vulture".

5.3. Profilo fiscale ed eventuali agevolazioni

L'Amministrazione, nel file "GAS15 - Allegato 1 - Elenco dei Punti di Prelievo", nell'Allegato 2 - "Nuove connessioni" e nell'Allegato 3 - "Vulture", qualora ne abbia diritto e i PdC/PdR rientrino nelle fattispecie specifiche, può chiedere:

- **Applicazione delle accise agevolate**, l'amministrazione nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna "Agevolazione aliquota uso industriale o assimilato Accise" andrà ad indicare la richiesta di riduzione, in ogni caso dovrà necessariamente essere compilato anche l'Allegato 5 "Aliquota usi industriali e assimilati" nel caso il gas naturale venga utilizzato per attività artigianali, industriali, alberghiere, agricole o per distribuzione commerciale, l'Allegato 6 "Aliquota usi industriali e assimilati" nel caso il gas naturale venga utilizzato per ristorazione, impianti sportivi o attività ricettive finalizzate all'assistenza di disabili, orfani e indigenti.
- **Esclusione dall'applicazione delle accise**, l'amministrazione avente diritto, nell'Elenco utenze (allegato 1 o 2 o 3) alla colonna "Agevolazione esenzione accise" selezionando "SI" solamente per i PdC/PdR aventi diritto e producendo tassativamente il modello Allegato 7 "Istanza per sottoposizione aliquota specifica accise".

6. Come Ordinare

6.1. Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione Base (chi sei)
- abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinante, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare

acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

6.2. Ordinativo di fornitura

La Convenzione consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement <https://www.acquistinretepa.it>.

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it>, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine indicando la miglior stima del quantitativo totale annuo del prodotto selezionato, espressa in smc, che si desidera acquistare per tutte le utenze (Punti di Consegna/Punti di Riconsegna) per le quali l'amministrazione sta emettendo l'ordine. Si rammenta che qualora il quantitativo totale effettivo delle forniture risulti diverso dal consumo indicato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nei relativi allegati. Resta quindi inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo del gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato;
- dovrà obbligatoriamente allegare al modulo d'ordine il modulo: Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo". Si tratta di un file Excel che è possibile scaricare da Acquisti in rete della PA > Convenzioni > Vetrina delle Convenzioni > Gas Naturale 15bis > Documentazione > Documentazione dell'iniziativa > Allegati all'Ordinativo;
- gli Ordinativi di Fornitura devono necessariamente essere conformi ai fac-simile disponibile sul sito. In caso di presenza di errori nell'ordinativo (ad es. errata imputazione, contraddizioni), il Fornitore invia una comunicazione all'Amministrazione che ha emesso l'Ordinativo medesimo ai dati di recapito ivi specificato. L'Amministrazione, apportate le modifiche necessarie, provvede al rinvio dell'Ordinativo al Fornitore;

- compilato l'Allegato 1 di pertinenza (OBBLIGATORIO), procede quindi alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente, effettua l'invio dell'ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nel Cruscotto personale.

Qualora le Amministrazioni ordinanti abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo.

Dal momento dell'invio dell'ordinativo l'Amministrazione ordinante può, nel termine di 24 ore, revocarlo; scaduto tale termine, l'ordine diventa irrevocabile e il Fornitore è tenuto a darvi seguito nei termini previsti dalla Convenzione.

N.B. Emissione dell'Ordinativo di Fornitura

- Si raccomanda di produrre il file "GAS15bis - Allegato 1 - Elenco punti di prelievo", nel nativo formato Excel, evitando quindi, a titolo esemplificativo, l'invio di stampe successivamente scansionate oppure in formato PDF.
- Per garantire il buon esito dell'attivazione delle forniture è necessario compilare il file in tutti i suoi campi prestando la massima attenzione a quelli obbligatori. Non è consentita la manipolazione del suddetto file, pena il rifiuto dell'ordinativo. Non è consentito inviare altra tipologia di file o formato, pena il rifiuto dell'ordinativo.
- Qualora un Punto Ordinate fosse abilitato all'emissione di ordinativi di fornitura per più amministrazioni/soggetti, dovrà emettere tanti ordinativi di fornitura (ognuno corredato del relativo Allegato 1 - "Elenco punti di prelievo") quanti sono gli intestatari (Partita Iva/Codice fiscale) delle fatture.
- L'attivazione delle forniture sarà subordinata alle verifiche di cui all'art. 9 commi 7, 8, 9 e 12 della Convenzione. In caso di sospensione dell'ordinativo di fornitura per i casi previsti, sarà data adeguata comunicazione da parte del fornitore delle modalità per ottemperare agli obblighi previsti per l'amministrazione. In questa circostanza la data di attivazione delle forniture, indicata nell'Allegato 1, potrà subire una variazione in relazione alle tempistiche di restituzione della documentazione richiesta all'amministrazione.

- Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti.

Si fa presente inoltre che:

- le amministrazioni contraenti, all'atto dell'invio dell'ordinativo di fornitura dichiarano di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di gas naturale compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte del nuovo Fornitore che viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione;
- gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, autorizzano preventivamente il Fornitore alla cessione degli eventuali crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Detti soggetti, quindi, e sempre che il contratto abbia avuto una regolare esecuzione, non potranno opporsi, se non nei casi previsti dalla legge, alla cessione parziale o totale dei suddetti crediti da parte del Fornitore. Resta fermo che l'atto formale dovrà avvenire nei modi e tempi previsti dalla normativa in materia di cessione dei crediti derivanti da rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- È facoltà del fornitore richiedere copia della comunicazione di risoluzione contratto di fornitura di gas naturale;
- È facoltà del fornitore richiedere di allegare copia dell'ultima fattura ricevuta dal precedente fornitore, al fine di semplificare la procedura di attivazione della fornitura;
- Nel caso l'amministrazione dichiarasse di avvalersi di agevolazioni fiscali (Aliquota I.V.A. e/o Imposte addizionali/erariali) occorre che questa fornisca adeguata documentazione/autocertificazione a supporto di tale sgravio. Qualora l'amministrazione non fornisca le dichiarazioni necessarie il fornitore applicherà le aliquote in misura ordinaria.

7. Riferimenti del fornitore

7.1. Call Center

Il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 esclusi i festivi al numero 0452212150 e agli indirizzi forniturepa@agsm.it, forniturepa@pec.agsmait.it

Il Responsabile generale del servizio è l'Ing. Mazzanti Giulia.

Responsabile generale del servizio	
Nominativo:	Mazzanti Giulia
Telefono:	0452212150
Fax:	045 8677317
E-mail:	forniturepa@agsm.it
PEC	forniturepa@pec.agsmait.it
Indirizzo:	Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona

Il Responsabile generale del Servizio è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni o Enti Contraenti e della Consip S.p.A. e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nella gestione della fornitura

7.2. Referente del Fornitore

Referente del Fornitore – Account dedicato Lotto 1	
Nominativo:	Mazzanti Giulia
Telefono:	0452212150
Fax:	045 8677317
E-mail:	forniturepa@agsm.it
PEC	forniturepa@pec.agsmait.it
Indirizzo:	Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona

7.3. Gestione della fornitura

Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.

8. Allegati

8.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

al n. nnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'impresa mandataria]

c.a. Nominativo Referente Fornitore

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* lotto/i nn/lotto unico ordinativo di fornitura *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - contestazione addebito ai sensi dell'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/ Impresa/RTI/Consorzio quanto segue.

[Inserire la descrizione "circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi

dell'art. nn della Convenzione entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue: *[Riportare testualmente il contenuto dell'articolo delle Condizioni Generali della Convenzione nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme alla Convenzione e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. nn della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro nnnnnnn,nn (testo) *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliera].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, secondo le modalità stabilite nella Convenzione ivi compresa la compensazione del credito/l'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione.

Distinti saluti

8.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Raccomandata a.r. anticipata a mezzo PEC

al n. nnnnnnnnnnn

Spett.le

Denominazione Impresa

Indirizzo Impresa

[In caso di RTI indicare denominazione e indirizzo dell'Impresa mandataria]

c.a. **Nominativo Referente Fornitore**

[Eventuale, in caso di RTI]

e p.c.

Spett.le/i

Denominazione/i mandante/i

Indirizzo/i mandante/i

Oggetto: Nome Convenzione *[Inserire la denominazione della Convenzione per esteso]* stipulata in data gg/mm/aaaa *[Inserire la data di stipula]* lotto/i nn/lotto unico **ordinativo di fornitura** *[Inserire l'ordinativo di riferimento]* - **applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali**
oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata,

con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della Convenzione. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn della Convenzione Nome Convenzione provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnnn,nn (testo). *[Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali prevista dalla Convenzione]*

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]

Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi *[Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere]* dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Codesta Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, della Convenzione/delle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che Codesta Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nella Convenzione, non esonera in nessun caso Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti



CONVENZIONE

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE 01220578427923 DI IMPORTO PARI A € 464,00 EMESSA IN DATA 31/05/2023 COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRASSEGNO PRESENTATO DALL'OPERATORE ECONOMICO.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA MARCA DA BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PER CONSIP 01220578427912 DI IMPORTO PARI A € 464,00 EMESSA IN DATA 31/05/2023 COSÌ COME RISULTANTE DAL CONTRASSEGNO PRESENTATO DALL'OPERATORE ECONOMICO.

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ED.15BIS

LOTTO 1 - CIG 96772249DE

LOTTO 8 - CIG 9677270FD2

ID SIGEF 2609

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8

Convenzione

1



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ED.15BIS
LOTTO 1 - CIG 96772249DE
LOTTO 8 - CIG 9677270FD2

ID SIGEF 2609

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2023 (nel seguito per brevità anche “**Consip S.p.A.**”)

E

AGSM AIM Energia S.p.A., sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa 8, capitale sociale Euro 5.271.481,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 02968430237, P. IVA 02968430237, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, Lungadige Galtarossa 8, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Mario Faccioli, giusta poteri allo stesso conferiti dall’Assemblea dei Soci con atto del 12/09/2018 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

PREMESSO

- a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle

Classificazione del documento: Consip Public



Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology";

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 9 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 06/03/2023 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-45 del 03/03/2023;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra dei Lotti 1 e 8 a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8

Convenzione

3



- caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) le garanzie definitive rilasciate in favore della Consip S.p.a. dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 1985921 per un importo di Euro 197.273,00 = (centonovantasettemiladuecentosettantatre/00) per il lotto 1 e dalla EULER HERMES S.A. (N.V.) ed avente n. 2701068 per un importo di Euro 104.983,50 = (centoquattromilanovencentootantatre/50) per il lotto 8 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) le garanzie definitive rilasciate alla Consip S.p.a. in favore delle Amministrazioni dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 1985919 per un importo di Euro 3.090.610,00 = (tremilioninovantamilaseicentodieci/00) per il lotto 1 e dalla EULER HERMES S.A. (N.V.) ed avente n. 2701048 per un importo di Euro 1.644.741,00 = (unmilione seicentoquarantaquattromilasettecentoquarantuno/00) per il lotto 8 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-gas-naturale-ed15-bis> ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito www.acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8

Convenzione

4



https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore) l'Allegato "C" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "D" (Condizioni Generali), l'Allegato "E" (Patto di integrità).

ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
- a) **Capitolato Tecnico**: il documento che disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale per le Pubbliche Amministrazioni;
 - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "D";
 - d) **Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione della fornitura, indicata dall'Amministrazione Pubblica nell'Ordinativo di Fornitura;
 - e) **Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto**: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria per il lotto 1; Puglia e Basilicata per il lotto 8 all'interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo di ciascuno dei Lotti oggetto della presente Convenzione;
 - g) **Quantitativo massimo del Lotto**: si intende il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi pari a: 105.000.000 smc per il lotto 1 e 55.000.000 smc per il lotto 8;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
- a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione

Classificazione del documento: Consip Public



della gara.

4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni degli allegati relativi alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di gas naturale e servizi connessi tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 105.000.000 smc per il lotto 1 e 55.000.000 smc per il lotto 8.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare la fornitura oggetto della presente Convenzione.
3. le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
4. Essendo il quantitativo della Convenzione frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto quantitativo massimo, si riserva di incrementare tale quantitativo alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50% del massimale del lotto, con le seguenti modalità:
 - qualora entro il quarto mese dall'attivazione del Lotto il quantitativo rimanente risulti compreso tra il 50% ed il 60% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, risulti inferiore al 50% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;
 - qualora tra il quinto e l'ottavo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 20% ed il 30% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 20%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, risulti inferiore al 20% del Quantitativo massimo del

Classificazione del documento: Consip Public



lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%;

- qualora tra il nono e il dodicesimo mese dall'attivazione del lotto il quantitativo rimanente, anche eventualmente incrementato, risulti compreso tra il 10% e il 20% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 30%. Qualora, invece, il quantitativo rimanente, risulti inferiore al 10% del Quantitativo massimo del lotto, quest'ultimo sarà incrementato del 50%.

Si precisa che gli incrementi sopra menzionati dovranno tenere conto delle estensioni già effettuate fino a concorrenza del 50% del Quantitativo massimo di ciascun lotto.

5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Consip potrà imporre al Fornitore, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dalla Convenzione stessa, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato **art. 106, comma 1, lett. c) o comma 2.**
6. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 5 DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 12/06/2023 salva la facoltà della Consip S.p.A. di indicare una data di decorrenza diversa, che sarà comunicata dalla stessa Consip al Fornitore; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Classificazione del documento: Consip Public



2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 mesi.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR che sono stati attivati nel corso del primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.

ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
 - a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
 - b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
 - c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati.
Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale www.acquistinretepa.it la presenza di una convenzione per la fornitura di gas naturale attiva.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l'anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l'indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L'anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l'attivazione abbia buon fine cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura - "Elenco delle utenze".
4. Posto che la *lex specialis* di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell'Allegato D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell'oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
5. A parziale deroga dell'art. 15, comma 4, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalle deliberazioni ARERA n. 302/16, n. 783/17 e 196/2019 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.

Classificazione del documento: Consip Public



6. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la "Q.tà ordinata" presente nel "Riepilogo Economico" - valorizzata a Sistema dalle PA all'atto della generazione dell'Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura "Elenco delle utenze" o nell'Allegato 2 "Nuovi allacci". Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d'attivazione.
7. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Consegna/Riconsegna attivi nell'ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. Il Fornitore, pertanto, può ottemperare a tale obbligo rendendo disponibile o il servizio di reportistica o quello di fatturazione aggregata.
8. Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'art. 12 del Capitolato Tecnico.
9. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Per l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; la verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di gas naturale), sono dirette ad accertare la congruità tra i corrispettivi fatturati e quelli di cui al successivo art. 9 co. 1.
4. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni della Convenzione e del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Classificazione del documento: Consip Public



ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI

1. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" alla presente Convenzione, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di quantitativo;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- Data di Attivazione della Fornitura;
- PdC/PdR;
- Matricola contatore;
- Categoria d'uso;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo di fatturazione;
- Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR;
- Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- Data termine ultimo contratto attuativo;
- Data di chiusura invio dati per reportistica data warehouse e flusso dati per le commissioni a carico del fornitore;
- Dati relativi all'andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l'importo delle fatture incassate e il totale fatturato, *unpaid ratio*, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip dati a fini reportistici con riguardo agli ordini

Classificazione del documento: Consip Public



ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato *"Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni"*.

2. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti di fornitura, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all'art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di Attivazione della fornitura", di cui al precedente articolo 2 "Altre definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. A tal fine si precisa che, in deroga a quanto previsto al comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002 che, ai fini del pagamento delle fatture, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di gas naturale), la verifica di conformità sarà svolta dall'Amministrazione, con le modalità di cui al precedente comma 3 dell'art. 7, nel medesimo termine di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 previsto per il pagamento delle fatture stesse. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000000164843, intestato al Fornitore presso Banco BPM S.p.A., Codice IBAN IT55A0503411750000000164843. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

5. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali

Classificazione del documento: Consip Public



- e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.
6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari, al massimo, al 20% del valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
 7. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
 8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
 9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
 10. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all'art. 22 del D. Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l'Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto attuativo s'intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà

Classificazione del documento: Consip Public



essere sospesa l'erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l'effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell'Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.

11. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l'interruzione della fornitura da parte del Fornitore.
12. In conformità all'art. 39 bis dell'Allegato A alla Deliberazione l'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall'esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l'adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
13. Nella Convenzione non è prevista una clausola di revisione dei prezzi poiché i corrispettivi previsti per la fornitura di gas naturale sono "per loro natura" già basati su meccanismi di indicizzazione dei prezzi, in linea con la normativa di riferimento.
 Nel periodo che va dalla stipula della Convenzione, fino alla scadenza della stessa Consip procederà a pubblicare sul sito www.acquistinretepa.it i Corrispettivi aggiornati e dovuti al Fornitore al netto delle componenti di cui all'art. 7 comma 3 del Capitolato Tecnico.
 I Corrispettivi pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi successivamente alla pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it.
 Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 Limitatamente all'aggiornamento dei corrispettivi dei Contratti di Fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora questi comportino un incremento dovuto al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziati dall'Amministrazione Contraente per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0,01 Eurocent/smc per i lotti 1 e 8.
 Lo sconto verrà applicato dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3, lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto "S" indicato dal Fornitore nell'Offerta

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8



Economica. Resta inteso che le suddette Amministrazioni, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espletano le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l'Amministrazione contraente richieda l'applicazione dello sconto "S" ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione della Fornitura. Lo sconto verrà riconosciuto dal Fornitore in ogni fattura emessa, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora a seguito della verifica degli incassi, il Fornitore riscontrasse pagamenti non effettuati mediante SDD lo stesso ha facoltà di recuperare l'importo relativo allo sconto impropriamente applicato.

17. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall'effettuazione del pagamento, l'elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inviate tramite mail inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel, che saranno entrambi resi disponibili sul portale www.acquistinretepa.it, all'attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
19. Gli atti di cessione del credito di cui al comma 9, dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/dei punti/i di consegna o riconsegna, così come definiti alle lettere q) ed r) dell'art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l'atto.

ARTICOLO 10 PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità

Classificazione del documento: Consip Public



grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

3. In caso di invio della reportistica di cui al precedente articolo 8 comma 1, in ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 8 comma 1, il ritardo, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine ivi previsto, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

4. In caso di invio delle informazioni di cui all'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni", richiamato al precedente art. 8 comma 1, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro. Resta inteso che, l'invio con scarti, pari al 100%, come nell'allegato "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni" deve intendersi, ai fini dell'applicazione della penale di cui sopra, come mancato invio.

5. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 5.000 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 2 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

In caso di invio delle informazioni richieste al comma 4 del successivo articolo 15, oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che, l'errata compilazione dei report previsti dal richiamato comma 4 del seguente articolo 15 deve intendersi, ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, come mancato invio.

ARTICOLO 11 GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip S.p.A. dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia

Classificazione del documento: Consip Public



definitiva rilasciata in data 11/05/2023 dalla REVO Insurance S.p.A., avente n. 1985921, di importo pari ad Euro 197.273,00 = (centonovantasettemiladuecentosettantatre/00) per il lotto 1 e la garanzia definitiva rilasciata in data 29/05/2023 dalla EULER HERMES S.A. (N.V.), avente n. 2701068, di importo pari ad Euro 104.983,50 = (centoquattromilanovencentootantatre/50) per il lotto 8.

2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip S.p.A. opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva rilasciata in data 11/05/2023 dalla REVO Insurance S.p.A., avente n. 1985919, di importo pari ad Euro 3.090.610,00 = (tremilioninovantamilaseicentodieci/00) per il lotto 1 e la garanzia definitiva rilasciata in data 29/05/2023 dalla EULER HERMES S.A. (N.V.), avente n. 2701048, per un importo di Euro 1.644.741,00 = (unmilione seicento quarantaquattromilasettecento quarantuno/00) per il lotto 8, in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessa alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8



comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice). Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del DM 193/2022 come derogato dal Disciplinare.

7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare alla Consip S.p.a. l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare alla Consip S.p.a. un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. La Consip S.p.a. procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti contratti attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
12. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto attuativo. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8



contratto attuativo. Consip S.p.A. si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.

13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.

ARTICOLO 12 RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
 - b) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 16. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 16. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod. civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 16 dell'applicazione delle penali di cui all'art. 10 e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ter), del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione l'indisponibilità sopravvenuta per il Fornitore di accesso alla rete di trasporto del Lotto di pertinenza.

ARTICOLO 13 SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il



Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 15 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione (*fee*) pari a 0,06 Eurocent per ogni smc fatturato da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.
3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
 - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
 - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse, saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della

Classificazione del documento: Consip Public



dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "Flusso dati commissioni" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di fatturato.

5. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.
6. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
7. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.
8. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 27 X 03069 05036 100000004389.
9. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

Classificazione del documento: Consip Public



10. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
11. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
12. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 8.
13. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 16 FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

Classificazione del documento: Consip Public



- b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 10 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 12.
 3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
 4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.
 5. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
 6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.
 7. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 12.

ARTICOLO 17 CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle

Classificazione del documento: Consip Public



clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, li 07/06/2023

CONSIP S.p.A.
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE
(Firmato digitalmente)

Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzie); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali, diritti d'autore e "logo"); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati

Classificazione del documento: Consip Public



personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Roma, lì 07/06/2023

IL FORNITORE
Il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000, edizione 15bis - ID 2609 - Lotti 1 e 8

Convenzione


ORDINATIVO DI FORNITURA - CONISP GN ed.15 BIS - LOTTO 1, 8

Allegato 1 - Elenco dei punti di prelievo

Rev.0 del 28/12/2021

Documenti da allegare a Oda

- il presente Allegato 1
- All.5 o 6 - istanza per applicazione accise agevolate (se richiesta)
- All.7 - istanza per sottoposizione aliquota specifica accise (se richiesta)
- All.8 - modulo attivazione SDD (se richiesta)

	Campo Da Compilare - OBBLIGATORIO
	Campo Compilato - VALIDO
	Campo Da Compilare - FACOLTATIVO
	Campo Automatico

**LA QUANTITA' SOTTO RIPORTATA DEVE RISULTARE UGUALE
AL CAMPO "Q.TA" COMPILATO NELL'ORDINATIVO
DI ACQUISTO A PORTALE CONISP**
QUANTITA' STIMATA CONTRATTI: 42712 Smc

DATI IDENTIFICATIVI CONVENZIONE

NUMERO ORDINATIVO:		
LOTTO:	GN15 BIS LOTTO 1	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
TIPOLOGIA PREZZO:	VARIABILE 12 MESI	
CODICE CIG DERIVATO:		
CODICE CUP:		
ORGANISMO DIRITTO PUBBLICO:	SI	
DETERMINA N.	DEL	inserire data in formato gg/mm/aaaa
AMMINISTRAZIONE ORDINANTE REGISTRATA ALLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI DEL MEF	SI	In accordo ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i.

DATI ANAGRAFICI PUNTO ORDINANTE

RAGIONE SOCIALE:	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale		
CODICE FISCALE:	02443880998	PARTITA IVA:	IT02443880998
NOMINATIVO REFERENTE:	ANTONELLA GRANERO		
RUOLO REFERENTE:	DIRETTORE DIREZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENER		
E-MAIL/PEC REFERENTE:	segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com	TEL/CELL REFERENTE:	0102412128

DATI ANAGRAFICI CLIENTE TITOLARE DELLA FORNITURA

RAGIONE SOCIALE:	Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale		
CODICE FISCALE:	02443880998	PARTITA IVA:	IT02443880998
NOMINATIVO REFERENTE:	DAVIDE CHERSOLA		
RUOLO REFERENTE:	RUP		
INDIRIZZO PEC (indicare un solo indirizzo)	segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com	TEL/CELL REFERENTE:	0102412443/3336156322

SEDE LEGALE:	PARTICELLA (es. Via, Piazza)	INDIRIZZO (es. nome Via, Piazza)	CIVICO/SUFFISSO	PROVINCIA	COMUNE	CAP
VIA	DELLA MERCANZIA		2	GE	GENOVA	16124

REFERENTE TECNICO

NOMINATIVO:	ING. DAVIDE CHERSOLA
E-MAIL:	davide.chersola@portsofgenoa.com
TELEFONO/CELLULARE:	0102412443/3336156322

REFERENTE AMMINISTRATIVO

NOMINATIVO:	GLENDIA BEROLDO
E-MAIL:	glenda.beroldo@portsofgenoa.com
TELEFONO/CELLULARE:	0102412128/3384937793

DATI FATTURAZIONE/PAGAMENTO

SPLIT PAYMENT	SI
PAGAMENTO ANTICIPATO:	NO
MODALITA' PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO
INTESTATARIO CONTO	
CODICE FISCALE INTESTATARIO	
IBAN	
NOME BANCA	

non compilare in caso di scelta modalità pagamento "BONIFICO BANCARIO"

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento